

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 1214
Data ricezione: 01/03/2022

Argomento: **Progettazione**

Oggetto: **Concorso di progettazione a procedura aperta in 2 gradi**

Quesito: Stiamo elaborando, in collaborazione con l'ordine degli architetti, un concorso di progettazione in due gradi, finalizzato nel secondo grado all'acquisizione di un progetto di fattibilità, il cui bando prevede la riserva di affidamento al soggetto vincitore anche dei livelli successivi di progettazione, purché in possesso dei requisiti. Chiediamo se sia possibile per un operatore cambiare forma di partecipazione tra il primo e il secondo grado (vale a dire operatore che nel primo grado partecipa come singolo e poi se selezionato nel secondo grado si presenta in gruppo) , oppure se il soggetto deve mantenere la medesima configurazione nei 2 gradi (trattandosi di un'unica gara) e solo in fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, dove si procede ad un nuovo affidamento, è possibile invece cambiare la configurazione.

Risposta: Relativamente al quesito posto, si rileva che la questione in oggetto riguarda il concorso di progettazione di cui al comma 4 dell'art. 154 del codice dei contratti, per gli interventi di particolare rilevanza e complessità articolato in 2 gradi. Per un breve inquadramento si ricorda che, ai sensi dell'art. 154 comma 1, le stazioni appaltanti procedono all'indizione di un concorso di progettazione nel rispetto delle disposizioni del titolo IV della Parte II oltre che del capo IV stesso, mentre, per quanto riguarda la partecipazione, le disposizioni sono specificate nei commi 2 e 3 dello stesso art. 154. Ciò posto, occorre considerare che nel caso in esame i due gradi in cui si articola la procedura risultano caratterizzati da una ratio diversificata che determina una netta separazione tra gli stessi: il 1° grado, infatti, è finalizzato alla valutazione di proposte di idee, mentre il 2° grado è diretto all'acquisizione del progetto di fattibilità. Inoltre la modifica indicata nel quesito è in senso additivo, e, consentendo al singolo di presentarsi nel secondo grado in raggruppamento, la stazione appaltante ne risulta maggiormente garantita. Pertanto nel caso sottoposto la risposta è positiva a condizione che questa possibilità sia espressamente indicata nel disciplinare della procedura. E' inoltre necessario precisare che, ove un soggetto ammesso al secondo grado del concorso intenda ampliare il RTP ovvero decida di formare un RTP, avendo partecipato al primo grado in forma singola, non sarà possibile associare soggetti che abbiano in precedenza partecipato in qualsiasi forma al primo grado del concorso.